

Valutazione di Incidenza di Piani e Progetti su i Siti Natura 2000.

COSÉ LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

La valutazione di incidenza è un provvedimento indispensabile per valutare gli effetti che le pianificazioni o gli interventi possono avere sugli obiettivi di conservazione dei Siti della Rete europea Natura 2000 (i Siti di Importanza Comunitaria o SIC, previsti dalla Direttiva Habitat e le Zone di Protezione Speciale o ZPS, previste dalla Direttiva Uccelli).

Si tratta di provvedimenti preventivi al rilascio di ulteriori autorizzazioni o concessioni da parte dell'Autorità.

Alla Provincia, in qualità di ente gestore di alcune aree della rete natura 2000, compete la Valutazione di Incidenza sui progetti e sugli interventi, mentre la Valutazione sulle pianificazioni compete alla Regione.

Normativa di riferimento nazionale e regionale:

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (allegato G);
- D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (allegato D);
- D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106 (allegato D).

Contenuti minimi dello studio per valutazione di incidenza dei progetti e degli interventi sui Siti Natura 2000:

Lo studio deve fare riferimenti ai contenuti dell'allegato G) del D.P.R 8 settembre 1997, n. 357 e sue succ. mod. e deve possedere tutti quegli elementi necessari ad individuare e valutare i possibili impatti sugli habitat e sulle specie per la cui tutela il sito o i siti sono stati individuati, tenuto conto degli obbiettivi di conservazione dei medesimi.

Inoltre deve indicare ed evidenziare le modalità previste per la compatibilità delle soluzioni che l'intervento assume, comprese le mitigazioni e/o compensazioni

Tale studio dovrà essere composto da:

1. elementi descrittivi dell'intervento con particolare riferimento a tipologia dimensioni, obiettivi, tempi e sue modalità di attuazione, utilizzazione delle risorse naturali, localizzazione e inquadramento territoriale, sovrapposizione territoriale con siti di Rete Natura 2000 a scala congrua.
2. descrizione quali-quantitativa e localizzativi degli habitat e delle specie faunistiche e floristiche per le quali i siti sono stati designati, della zona interessata dalla realizzazione dall'intervento e delle zone intorno al essa (area vasta), che potrebbero subire effetti indotti, e del relativo stato di conservazione al "momento zero", inteso come condizione temporale di partenza, sulla quale si innestano i successivi eventi di trasformazione e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento.
3. analisi degli impatti diretti ed indiretti che l'intervento produce, sia in fase di cantiere che a regime, nell'immediato e nel medio-lungo termine, anche sui fattori che possono essere considerati indicativi dello stato di conservazione di habitat e specie.

L'analisi degli impatti deve fare riferimento al sistema ambientale nel suo complesso; devono pertanto essere considerate:

- le componenti biologiche
- le componenti abiotiche
- le connessioni ecologiche

A fronte degli impatti quantificati devono essere illustrate le misure mitigative che si intendono applicare e le modalità di attuazione (es. tempi e date di realizzazione, tipo di strumenti ed interventi da realizzare, aree interessate, verifiche di efficienza ecc.)

Analogamente devono essere indicate le eventuali compensazioni previste, ove applicabili a fronte di impatti prodotti, anche di tipo temporaneo. Le compensazioni, perché possano essere valutate efficaci, devono di norma essere in atto al momento in cui il danno dovuto all'intervento è effettivo sul sito di cui si tratta, tranne se si possa dimostrare che questa simultaneità non è necessaria per garantire il contributo del SIC o pSIC.

Lo strumento dovrà essere connotato da un elevato livello qualitativo dal punto di vista scientifico.

Modalità di presentazione e procedura

Il proponente l'intervento deve presentare uno studio per individuare i principali effetti diretti e indiretti che l'intervento può avere sul sito, accertando che non si pregiudichi la sua integrità relativamente agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti.

Lo studio dovrà comprendere le misure di compensazione e mitigazione che il progetto dell'intervento adotta o prescrive d'adottare da parte del soggetto proponente.

L'istruttoria per la valutazione di incidenza effettuata sulla base degli elementi contenuti negli elaborati progettuali e nello studio, finalizzata a evitare che la realizzazione dell'intervento pregiudichi l'integrità dell'area natura 2000.

Entro 60 gg dalla presentazione dell'istanza l'Ente gestore si esprime sulla Valutazione di incidenza, qualora lo ritenga può chiedere una sola volta integrazioni al proponente dell'intervento.

Nel caso in cui siano richieste integrazioni, il termine per l'espressione del provvedimento finale decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono all'Ente Gestore.

Il provvedimento finale può contenere prescrizioni alle quali è necessario attenersi.

VALUTAZIONE DI INCIDENZA SEMPLIFICATA ED ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Per gli interventi di limitata entità, purché non riguardino e non comportino perdita di habitat e specie prioritari, la procedura di Valutazione di Incidenza ordinaria è sostituita dalla procedura semplificata oppure è esclusa, in attuazione alla DGR 8/3798 del 13 dicembre 2006.

I criteri per l'applicazione della procedura semplificata della Valutazione di Incidenza e per l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza per interventi di limitata entità che possono interessare le aree della Rete Natura 2000:

Procedura semplificata di Valutazione di Incidenza:

La procedura semplificata si applica agli interventi di limitata entità riferibili a tipologie esemplificative che possono essere sottoposti a procedura semplificata Valutazione di Incidenza.

Tali interventi sono di seguito elencati;

interventi edilizi

- interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di edifici e loro spazi accessori non finalizzati a destinazione produttiva, che comportino aumenti di superficie o di volume non superiori al 20% del preesistente;
- ampliamento di fabbricati esistenti e loro spazi accessori aventi destinazione produttiva (fienili, rimesse, ecc..) in adeguamento a specifiche norme igienico-sanitarie, contenuti nel 20% della superficie o del volume preesistenti;
- realizzazione di depositi per acqua o gas per utenze domestiche o agricole, se interrati comportanti scavi di alloggiamento non superiori a 15 mc, e posa delle relative condotte di allacciamento interrate;
- realizzazione di brevi tratti di condotte interrate per l' allacciamento elettrico, idrico, fognario ecc. di fabbricati, ivi compresa la realizzazione di fosse biologiche;
- scavi e riporti di entità limitata in aderenza o prossimità dei fabbricati volti al risanamento, ristrutturazione o sistemazione esterna;
- realizzazione di opere di drenaggio per la regimazione idrica superficiale nell' area di pertinenza degli edifici, finalizzata al consolidamento o alla manutenzione;
- realizzazione di manufatti accessori agli edifici quali cordoli, muretti, recinzioni di contenuta dimensione, percorsi pedonali, pavimentazioni circostanti gli edifici, pannelli solari, a condizione che non comportino perdita di habitat.

Interventi sulla rete viaria e sentieristica

- manutenzione straordinaria di strade e sentieri compresa la posa di segnaletica orizzontale e verticale, la ripulitura della sede viaria e delle scarpate dalla vegetazione ostacolante il transito;
- limitati allargamenti e/o pavimentazioni della sede viaria.

Interventi agronomico-forestali

- tagli e altre attività selvicolturali non disciplinati dal presente Piano che rispettano le prescrizioni tecniche provvisorie per i siti Natura 2000 (Art. 48 del Regolamento Regionale n. 5/2007 “Norme forestali regionali, in attuazione dell’ articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 “Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’ economia forestale”);
- posa di opere di arredo, secondo i criteri fissati nel Quaderno delle Opere Tipo per le FFddLL, come staccionate, bacheche, manufatti didattici e artistici, panche, tavoli, purché occupanti modesta superficie e comunque in prossimità di fabbricati e della rete stradale e sentieristica;
- realizzazione di recinzioni di vario tipo purché di limitata estensione;
- realizzazione di siepi e/o filari con esclusivo impiego di specie autoctone;
- interventi straordinari finalizzati alla difesa fitosanitaria;
- manutenzione straordinaria di canali e rogge;
- piccole opere provvisorie di attingimento e distribuzione idrica, per uso agricolo.

Altri interventi

- piccole sistemazioni di lanche, aree umide e corsi d’ acqua per contrastarne l’ interrimento, anche con tecniche di ingegneria naturalistica che prevedano l’ impiego di specie autoctone e che non determinino limitazioni nei movimenti della fauna;
- sostituzione di elettrodotti tradizionali con cavo aereo isolato, con cavo interrato o con analoghe opere volte al contenimento degli impatti faunistici e paesaggistici;
- interventi di manutenzione ad opere di regimazione idraulica già esistenti;

- scavi per sondaggi geognostici e simili;
- prelievo di reperti faunistici, vegetazionali, mineralogici e simili in numero limitato per attività di ricerca scientifica.
- impianti di illuminazione in prossimità degli edifici, purché realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di emissioni luminose.

L'Ente Gestore del SIC si riserva comunque la possibilità di sottoporre l'intervento alla procedura di Valutazione di Incidenza completa, richiedendo la redazione di uno studio di incidenza, anche nel corso della realizzazione dell'intervento, qualora si verifichi la possibilità di incidenze significative sul sito.

Eventuali varianti in corso d'opera dovranno essere comunicate all'Ente Gestore del SIC che verificherà la necessità di sottoporle a Valutazione di Incidenza.

Modalità di presentazione e procedura

Il proponente l'intervento deve presentare all'Ente Gestore dichiarazione di non incidenza significativa sul sito di Rete Natura 2000 e allegando una relazione con breve descrizione dell'intervento, rappresentazione cartografica con localizzazione dell'intervento su base CTR 1:10.000 e documentazione fotografica dell'area di intervento.

Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, l'Ente Gestore può respingere l'autovalutazione e/o richiedere le integrazioni ritenute più opportune e necessarie per consentire la corretta valutazione dell'intervento proposto.

Entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della documentazione, l'Ente Gestore, con apposito provvedimento, esprime la Valutazione di Incidenza, prendendo atto dell'autovalutazione e impartendo, anche a scopo cautelativo, le opportune prescrizioni relative alle modalità di realizzazione dell'intervento.

AUTOVALUTAZIONE PER L'ESCUSIONE DALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Ai sensi dell'art. 6, comma 6, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n.7/14106, sono esclusi dalla procedura di Valutazione di Incidenza gli interventi di opere interne, manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, che non comportino aumento di volumetria, superficie o modifiche di sagoma, a condizione che il soggetto proponente o il tecnico incaricato dichiarino, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, che gli interventi proposti non abbiano né singolarmente né congiuntamente ad altri interventi, incidenze significative sui siti di Rete Natura 2000, fatte salve eventuali norme di settore più restrittive.

Per gli interventi sopra descritti la dichiarazione di non incidenza significativa sul sito di Rete Natura 2000 deve essere presentata all'Ente Gestore del SIC, unitamente a una breve descrizione dell'intervento, una rappresentazione cartografica a scala adeguata, con localizzazione dell'intervento su base CTR 1:10.000 e documentazione fotografica dell'area di intervento.

Alla dichiarazione potrà in alternativa allegarsi il progetto d'intervento o anche uno stralcio della documentazione progettuale, purché sufficiente ad illustrare le principali caratteristiche dell'intervento e la sua localizzazione.

Inoltre non devono essere sottoposti a procedura di Valutazione di Incidenza gli interventi e le attività previsti e regolamentati dai piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000, riconosciuti direttamente connessi o necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106 e s.m.i., non sono infine sottoposti a Valutazione di Incidenza gli interventi, previsti da

strumenti di pianificazione già positivamente sottoposti a Valutazione di Incidenza, individuati nel provvedimento di valutazione del piano come non soggetti a ulteriore successiva procedura di valutazione.

L'Ente gestore provvederà alla verifica della conformità dell' intervento proposto con quanto indicato nei piani di gestione dei siti e/o negli strumenti di pianificazione già sottoposti a valutazione.

Alcune pagine web utili

Regione Lombardia
Sistemi Verdi e Paesaggio
Rete Natura 2000

http://www.sistemiverdi.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Ambiente%2FDGLayout&cid=1213277049606&p=1213277049606&pagename=DG_QAWrapper

Rete Natura 2000 e Valutazione di Incidenza

http://www.sistemiverdi.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Ambiente%2FDetail&cid=1213313062958&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213277049606&pagename=DG_QAWrapper